



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 2274/2022 R.G. V.G.
relativo alla Procedura di Sovraindebitamento (Esdebitazione), richiesta da Manfredi Luca,
nato a Torino, l'08.07.1980, residente in Paesana, Borgata Losasse n. 4;
visto l'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che Manfredi Luca, con ricorso depositato in data 27.07.2022, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3; Preso atto che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.6 della Legge 27 gennaio 2012 n.3, in quanto socio della Energica s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza emessa in data 27.02.2014, società in favore della quale aveva prestato fideiussione personale;

Rilevato che l'istante, ad oggi, è debitore dell'importo complessivo di euro 1.101.872,00 circa, derivanti in massima parte dai debiti societari per i quali aveva prestato fideiussione;

Rilevato che il ricorrente lavora come maestro di sci e rappresentante di un'azienda di materiali medicali e percepisce un reddito in forma saltuaria e non continuativa pari all'incirca ad 800,00 euro mensili (al lordo delle imposte);

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente non ha somme da porre a disposizione dei creditori e non è in grado di offrire ai predetti alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto può rientrare tra i debitori incapienti così come previsto dal nuovo art. 14 quaterdecies della legge 3/2012;

Rilevato infatti che, come risulta dalla relazione particolareggiata prodotta a corredo del ricorso, il Manfredi non dispone di entrate sufficienti a garantire il pagamento di almeno il 10% dei crediti;

Rilevato invero che l'unico immobile di proprietà del Manfredi è stato venduto all'asta in sede di procedura esecutiva, a seguito di pignoramento da parte di Unicredit Banca in virtù della fideiussione prestata dal predetto a favore della fallita Energica s.r.l., e che lo stesso non possiede altri beni immobili o beni mobili registrati;

Rilevato che il ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dal comma terzo della norma in esame, nonché la relazione particolareggiata ai sensi del



comma quarto della stessa norma, a corredo dell'istanza di richiesta di esdebitamento del debitore incapiente;

Rilevato che l'istante, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis legge 3/2012, né risulta che abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

Ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza del debitore, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

visto 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

CONCEDE

a Manfredi Luca, nato a Torino, l'08.07.1980, residente in Paesana, Borgata Losasse n. 4, l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3;

MANDA

il debitore a comunicare il presente decreto a tutti i creditori;

AVVISA

i creditori che possono proporre opposizione avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso;

DISPONE

che il debitore presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, per la durata di quattro anni, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Si comunichi.

Cuneo 03/08/2022

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

